

257.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6274	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6249
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	6274	(Articoli del relativo decreto-legge)	6253
		(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	6255
		(Ordini del giorno)	6268
Disegno di legge di conversione n. 3097:		Missioni vevoli nella seduta del 10 ottobre 1995	6273
(Articolo unico)	6243		
(Modificazioni apportate dalle Commissioni)	6243	Proposte di legge:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	6243	(Adesione di deputati)	6273
(Emendamenti)	6244	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6273
Disegno di legge di conversione n. 3080:		Richieste ministeriali di parere parlamentare	6274
(Articolo unico)	6249		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1995, N. 374, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'AR-
TICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (3097)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, e 7 luglio 1995, n. 276.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

* ART. 3. — 1. In ogni stato e grado di qualsiasi procedimento penale, civile, amministrativo o disciplinare, i membri del Parlamento, in carica o cessati, possono eccepire l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Se l'eccezione è accolta, viene dichiarata l'estinzione del procedimento o l'archiviazione, ovvero, se è iniziato il processo penale, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza ai

sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale. Se l'eccezione è respinta, gli atti sono immediatamente trasmessi alla Camera cui appartiene o apparteneva al momento del fatto colui che eccepisce. La Camera delibera entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, prorogabile, a richiesta, di trenta giorni una sola volta.

2. Quando la Camera afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il procedimento è dichiarato estinto o viene archiviato, ovvero, se è iniziato il processo penale, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di elevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Quando la Camera nega l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione o non si pronuncia entro il termine indicato nel comma 1, il procedimento prosegue ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: « del Parlamento o ».

ART. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice può disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento degli atti urgenti.

ART. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero

quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

ART. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui fonda il provvedimento.

ART. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.

Saraceni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale è soppresso il secondo periodo.

1. 2.

Saraceni.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Quando, nel corso di un procedimento, sorga questione sull'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione al fatto per il quale si procede, il giudice, se ritiene la questione manifestamente infondata, emette ordinanza dandone comunicazione alla Camera competente che può sollevare conflitto di attribuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In tal caso il procedimento rimane sospeso.

2. Se non ritiene la questione manifestamente infondata, il giudice, anche d'ufficio, sospende il procedimento e trasmette gli atti alla Camera competente perché dichiari che il fatto concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Trascorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione degli atti, la dichiarazione si intende negata.

3. Se la Camera competente ritiene che il fatto concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio di funzioni parlamentari, lo dichiara dandone immediata notizia al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che, nel termine di sessanta giorni, può sollevare conflitto. Nel frattempo il procedimento rimane sospeso.

4. Quando il procedimento rimane sospeso ai sensi dei commi precedenti, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti.

3. 4.

Saraceni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. In ogni stato e grado di qualsiasi procedimento penale, civile, amministrativo o disciplinare, i membri del Parlamento, in carica o cessati, possono eccipire l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Se l'eccezione è accolta, il giudice dichiara l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione assumendo il provvedimento che definisce il relativo procedimento. Analogamente il giudice provvede anche d'ufficio.

3. Se l'eccezione è respinta, gli atti sono immediatamente e direttamente trasmessi alla Camera cui appartiene od apparteneva chi ha proposto l'eccezione. La Camera, se ritiene applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solleva conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale informandone il giudice competente, il quale sospende il procedimento sino all'esito del conflitto salva la possibilità di compiere gli atti urgenti.

3. 1. Scermino, Bonito, Finocchiaro
Fidelbo, Bassanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Quando risulti sussistere l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se sia sollevata l'eccezione di insindacabilità ed egli non la ritenga fondata, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui dichiara la inapplicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In questo caso gli atti sono immediatamente e direttamente trasmessi alla Camera cui appartiene o apparteneva chi ha proposto la eccezione. La Camera,

se ritiene applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solleva conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale informandone il giudice competente, il quale sospende il procedimento sino all'esito del conflitto, salva la possibilità di compiere gli atti urgenti.

3. 3.

Paggini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, *sentite le parti, ordinanza non impugnabile*. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e,

comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti e la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento degli atti urgenti.

3. 7 (*Formulazione corretta*).

Governo.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: gli atti sono immediatamente trasmessi con le seguenti: il procedimento prosegue e una copia degli atti è immediatamente trasmessa.

3. 5.

Saraceni.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Quando la Camera non si pronuncia entro il termine indicato nel comma 1, l'applicabilità si intende negata.

3. 6.

Saraceni.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 364, RECANTE
ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ZONE
ALLUVIONATE NEL NOVEMBRE 1994 (3080)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

nella rubrica le parole: « dall'articolo 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 3 e 3-bis »;

al comma 3, capoverso 3-bis, le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni). 1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:

“12-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 7 si applicano, anche in assenza dei

requisiti previsti dalla lettera a) del comma 12 e dal comma 16-bis, al coniuge in aziende coniugali, agli associati in partecipazione, ai collaboratori delle imprese familiari, ai soci di società semplici e di persone che operano nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e che hanno subito rilevanti danni ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo”;

2) nel comma 16-quater, dopo le parole: “del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,” sono inserite le seguenti: “e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”; e le parole: “ai carabinieri o alla Polizia di Stato” sono sostituite dalle seguenti: “alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla Polizia di Stato”;

3) dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:

“16-quinquies. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali e delle avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede

nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

16-*sexies*. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri”;

b) all'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: “e in ulteriori sei rate quadrimestrali con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione”.

ART. 1-*ter*. — (Ulteriori interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni). 1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 3, dopo le parole: “ricostituzione di scorte” sono inserite le seguenti: “da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994”;

2) il comma 4-*bis* è abrogato;

3) al comma 7, le parole: “può essere accordata con un massimale pari” sono sostituite dalle seguenti: “la misura del relativo intervento è fissata”;

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-*bis*”;

b) all'articolo 2-*bis*, comma 2, le parole: “la garanzia integrativa” sono sostituite dalle seguenti: “le garanzie”; e le parole: “ai commi 6 e 7 dell'articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 6 dell'articolo 3”;

c) all'articolo 3:

1) al comma 7-*bis*, le parole: “di cui ai commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 6”;

2) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto il seguente:

“7-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al citato comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-*bis*”;

d) all'articolo 3-*bis*, al comma 1, le parole: “pari al 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 30 per cento”; e le parole: “nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni”;

e) dopo l'articolo 3-*ter*, sono inseriti i seguenti:

“ART. 3-*quater*. — 1. In caso di danni ai fabbricati aziendali delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, qualora si rendesse necessario il trasferimento dell'impresa in altra sede nello stesso comune o in altro comune interessato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 o al fine di consentire all'imprenditore di ubicare l'azienda in zone a minor rischio di esondazione, possono essere finanziati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, i costi relativi all'acquisto e/o alla ristrutturazione di un immobile, nei limiti del danno subito.

2. I finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 sono concessi per tutti i ripristini documentati, effettuati dalle imprese dan-

neggiate di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, a partire dal 4 novembre 1994.

ART. 3-quinquies. - 1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, siano diversi dai proprietari degli impianti o degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio d'impresa, i contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 3-bis, relativamente ai danni subiti dagli impianti o dagli immobili stessi, possono essere richiesti dai proprietari direttamente o per il tramite delle imprese danneggiate.

ART. 3-sexies. - 1. Nel rispetto della destinazione prevista, i finanziamenti per il ripristino migliorativo di cui agli articoli 2 e 3 possono essere diretti all'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenuti più idonei o convenienti al rilancio dell'impresa.

ART. 3-septies. - 1. Le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis si intendono applicabili anche ai consorzi agrari provinciali in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio alla data del 4 novembre 1994, aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati a fruire delle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis presentano per il tramite di una banca apposita domanda al Mediocredito centrale Spa, per le relative concessioni, secondo le direttive impartite con i decreti del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e del 24 marzo 1995.

3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4".

f) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del

danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente le regioni sono tenute a procedere immediatamente alla liquidazione delle provvidenze sulla base dell'attestazione prodotta dagli interessati";

g) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"ART. 4-bis. 1. Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali".

h) all'articolo 5, al comma 1, le parole: "gli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 9";

i) all'articolo 12-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Ai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 è consentito, ove intendano farvi ricorso, di iscrivere distintamente le perdite derivanti dalle distruzioni e dai danneggiamenti nella sezione A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, in quote costanti da iscrivere nei bilanci dei dieci esercizi successivi a quello in corso al 6 novembre 1994, escludendone il concorso, quale perdita, alla determinazione del capitale agli effetti degli articoli 2446, 2447, 2448 e 2496 del codice civile".

2. Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

febbraio 1995, n. 35, come da ultimo modificato dal presente articolo, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), valutati in lire 60 miliardi per il 1996, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

ART. 1-*quater*. (Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265). - 1. All'articolo 5-*ter*, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: "Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle finanze";

ART. 1-*quingies*. (Accelerazione delle procedure per la concessione degli aiuti per il ripristino dei danni alle aziende agricole). - 1. Per la concessione alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 di contributi in conto capitale per il ripristino di strutture e scorte aziendali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare un acconto nella misura del 70 per cento del contributo richiesto per le domande presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. All'atto della emissione del decreto di concessione gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare ulteriori acconti fino al 90 per cento del contributo concesso.

2. Per la concessione alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 di contributi in conto capitale per il ripristino di infrastrutture ed opere di bonifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli

uffici regionali sono autorizzati ad erogare un acconto nella misura del 30 per cento del contributo richiesto all'atto della presentazione dei progetti. All'atto della approvazione dei progetti gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare ulteriori acconti fino al 90 per cento del contributo concesso.

ART. 1-*sexies*. (Interventi per il deflusso delle acque). - 1. L'Autorità di bacino del Po, d'intesa con il presidente del Magistrato per il Po e con i presidenti delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di interventi urgenti sui ponti nei tratti urbani o in loro prossimità per consentire il regolare deflusso delle acque. Al relativo onere, valutato in lire 150 miliardi, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza. Il Ministro dei lavori pubblici provvede alla ripartizione dei fondi fra le amministrazioni competenti.

ART. 1-*septies*. (Interventi per l'eliminazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico). - 1. Per il risanamento delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i presidenti delle giunte delle regioni interessate, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel quadro di esigenze prioritarie, a predisporre un piano di interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni interessate. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si fa fronte con le disponibili-

lità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza ».

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis della citata legge » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis del citato decreto-legge ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. (Disposizioni per l'applicazione delle providenze). - 1. Per la determinazione delle providenze previste dall'articolo 4 del presente decreto, in favore dei proprietari dei beni distrutti o danneggiati, diversi dai titolari delle imprese, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi previsti dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano i criteri adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le deliberazioni in data 12 gennaio 1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e in data 2 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1995, e successive modificazioni, relativamente alle imprese danneggiate, e le conseguenti direttive impartite con i decreti del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, e del 24 marzo 1995. Si applicano altresì le disposizioni, per i beni mobili, di cui ai Capi I e III delle citate deliberazioni in data 12 gennaio 1995 e in data 2 marzo 1995.

2. Ai fini di cui al comma 1, la domanda di cui all'articolo 12, comma 2, della citata deliberazione in data 12 gennaio 1995, la certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente le dichiarazioni sui danni ai beni mobili e sul nesso di causalità dei danni medesimi con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, e la relativa documentazione, possono essere presentate dai soggetti aventi diritto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole da: « la regione Piemonte per le esigenze » fino a: « ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni Piemonte e Liguria, per le esigenze proprie e delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane delle regioni stesse, possono assumere personale tecnico specializzato con contratto a termine di durata non superiore a due anni nel limite di 20 unità per quanto concerne il Piemonte e di 5 unità per quanto concerne la Liguria ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Interventi di modifica delle disposizioni previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni).

1. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: « 120 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 135 miliardi ».

2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: « 180 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 200 miliardi ».

3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziati dall'articolo 3, comma 1, della presente legge ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire 35 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Estensione delle deroghe per interventi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22).

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono soppresse le parole: « nel periodo di emergenza », e, dopo le parole: « possono operare » sono inserite le seguenti: « fino al 31 marzo 1996 ».

ART. 3.

(Riassegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici).

1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: « portate in aumento della spesa prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, e della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, ripartendole in parti uguali tra le due finalizzazioni di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « portate in aumento dello stanziamento del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

ART. 4.

(Ammissione ai contributi di cui agli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35).

1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, siano diversi dai proprietari dei beni distrutti o danneggiati ricevuti in lavorazione, riparazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, di appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà, i contributi previsti dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis della citata legge, relativamente ai danni subiti dai beni stessi, possono essere richiesti direttamente dai proprietari.

2. Agli oneri relativi al presente articolo, quantificati in lire 8 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Autorizzazione agli enti locali e al Magistrato del Po per assunzione a termine).

1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati ad eliminare i pericoli immanenti nei riguardi delle popolazioni e delle infrastrutture individuati dalla regione Piemonte ed approvati dall'Autorità di bacino del fiume Po, la regione Piemonte per le esigenze delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane della regione stessa può assumere personale tecnico specializzato nel limite di 20 unità con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, utilizzando anche le graduatorie degli avvisi pubblici effettuati per le assunzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. La copertura dei relativi oneri è a carico delle amministrazioni interessate.

2. Il Magistrato del Po è autorizzato ad assumere, con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, sino a cinque unità di personale tecnico specializzato.

ART. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,

n. 22, ai commi 1, 2, 3, *12-bis*, 14, 15, *16-bis*, sostituire le parole: « nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 » con le seguenti: « ubicati nell'ambito delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, e che abbiano subito danni provocati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 ».

1. 1.

Vietti, Pasinato.

ART. 1-bis.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3).

1-bis. 1.

Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I versamenti differiti potranno essere effettuati, in 60 rate mensili senza interessi ovvero su domanda degli interessati in 96 rate mensili con la corresponsione di interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione ».

1-bis. 2. Muzio, De Angelis, Pistone, Lenti.

ART. 1-ter.

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 3-quater, dopo le parole: di novembre 1994 sopprimere la seguente: o.

1-ter. 1.

La Commissione.

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 3-quater, sostituire le parole: all'ac-

quisto e/o alla ristrutturazione con le seguenti: all'acquisto o alla ristrutturazione.

1-ter. 2.

La Commissione.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-septies, ai commi 1 e 2, sostituire le parole: « dagli articoli 2 e 3-bis » con le seguenti: « dall'articolo 3-bis ».

1-ter. 6.

Governo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1-ter. 7.

Governo.

Al comma 1, lettera f), numero 1, premettere le parole: « Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

1-ter. 9.

La Commissione.

Al comma 1, lettera f), al numero 2), dopo le parole: al comma 2, inserire le seguenti: , dopo le parole: « legge n. 185 del 1992 » sono inserite le seguenti: « e articolo 10 della legge 21 gennaio 1995, n. 22 » ed.

1-ter. 8.

Governo.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il capoverso 1-bis.

1-ter. 5.

Governo.

Al comma 1, lettera i), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 6 novembre 1994 con le seguenti: 4 novembre 1994.

1-ter. 3.

La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), valutato in lire 60 miliardi, si fa fronte per lire 29 miliardi con le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e per lire 31 miliardi con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.

1-ter. 4.

La Commissione.

ART. 1-quinquies.

Al comma 1, sostituire le parole: di strutture e scorte aziendali con le seguenti: delle strutture fondiari aziendali.

1-quinquies. 1.

La Commissione.

ART. 1-sexies.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-sexies.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il comitato provvede, altresì, alla ripartizione tra province, comuni, Anas ed Ente Ferrovie dello Stato delle somme necessarie per ricostruire i ponti nei tratti urbani che risultassero inadeguati per il regolare deflusso delle acque dei

fiumi sulla base di proposte dei citati organismi condivise dall'Autorità di Bacino; all'onere derivante da tali necessità stimato in lire 150 miliardi si provvede con prelevamento dai fondi per l'anno 1996 previsti dall'articolo 1, comma 4 dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 ».

1-sexies 1.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

ART. 1-septies.

Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

ART. 1-octies.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, come modificato dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324, dopo le parole: « dell'articolo 1, comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « o riconosciuti risarcibili dall'attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalle Camere di commercio, industria ed artigianato competenti per territorio »;

b) nel comma 12, alla lettera a) dopo le parole: « della propria attività, » sono aggiunte le seguenti: « ovvero di essere soggetti riconosciuti risarcibili dall'attestazione rilasciata dalle Camere di commercio, industria ed artigianato competenti per territorio »;

c) dopo il comma 16-quater sono aggiunti i seguenti:

16-quinquies. I redditi degli immobili distrutti o colpiti da ordinanza di sgombero, perché inagibili, o danneggiati per effetto degli eventi e delle avversità di cui all'articolo 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai

fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per la durata di anni 3 purché alla dichiarazione venga allegato un certificato del comune di competenza attestante la distruzione, ovvero l'inagibilità ovvero il danneggiamento degli immobili, dovute agli eventi ed alle avversità di cui all'articolo 1, comma 1. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 5 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse recate per il 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.

16-sexies. I crediti di imposta sul reddito delle persone fisiche aventi il domicilio o la residenza, alla data del 4 novembre 1994, in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12, derivanti dalla dichiarazione dei redditi posseduti negli anni 1994 e 1995 saranno rimborsati, su richiesta del contribuente, entro sei mesi dal termine di presentazione della dichiarazione. I crediti di imposte, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 titolari di conto fiscale istituito con legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78 eccedenti i limiti quantitativi previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 78, commi da 27 a 38 della legge stessa come modificati dal decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1994 e 1995, saranno rimborsati, su richiesta del contribuente, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni.

16-septies. Fino al 31 dicembre 1996 la cessione di beni e le prestazioni di servizi relativi ai lavori di ripristino e acquisto di macchinari conseguenti ai danni subiti dalle aziende agricole, singole o associate, nelle zone colpite da alluvioni nel novembre 1994 nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e irrigazione, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 10

miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse recate per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995;

e) il comma 8, è sostituito dal seguente:

8. Il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994, il versamento in acconto e a saldo dell'imposta comunale sugli immobili per gli anni 1995-1996-1997 ed il versamento dell'imposta comunale sulle attività produttive per gli anni 1995-1996-1997, ivi compreso la presentazione delle relative dichiarazioni e denunce, non sono dovute dai soggetti di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse recate, per l'anno 1996, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 ».

2. Dopo l'articolo 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis.

1. Le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali e dalle avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, sono soggette fino alla data del 31 dicembre 1995 all'imposta di registro nella misura del quattro per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. La disposizione si applica nei confronti dei soggetti danneggiati a condizione che nell'atto di acquisto venga allegata, a pena di decadenza del beneficio, certificazione in carta libera rilasciata dal comune di competenza che attesti la sussistenza, in capo al richiedente, della condizione di soggetto danneggiato.

2. Le domande, gli atti, i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze di cui alla presente legge, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 e da ogni altro diritto. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

ART. 6-ter.

1. Le norme di cui al comma 2 dell'articolo 11 dal decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, si applicano a tutte le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

2. Il contributo agli interessi per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994 è pari al 100 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

3. Per le imprese di cui ai commi precedenti il rimborso delle passività nei confronti del sistema bancario già contratte all'epoca degli eventi alluvionali suddetti viene sospeso ad interesse zero per un anno dalla data di tale evento.

ART. 6-quater.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi compresi gli studi professionali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dichiarate danneg-

giate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994 sono assegnate in capitolo specifico le agevolazioni previste dall'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità residue delle provvidenze e dei fondi previsti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

ART. 6-quinquies.

1. Ai gestori di rivendite di generi di monopolio che abbiano subito la perdita integrale delle scorte di magazzino a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994 è corrisposto un contributo per la ripresa dell'attività commerciale pari al 20 per cento dell'ammontare medio dei prelievi settimanali di prodotti da fumo effettuati nel corso dell'anno 1995.

2. Alla erogazione del contributo provvede l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su istanza degli aventi diritto corredata di conforme certificazione del comune, da presentare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere relativo, valutato in lire 111.377.600, si fa fronte a carico del capitolo 191 del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1995.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 è inserito il seguente:

* 1-bis. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12 del predetto decreto-legge, il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31 ottobre 1995. Il termine del 31 marzo 1995, previsto dal comma 9 per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, è differito, in virtù del presente articolo, al 31 dicembre 1995 ».

5. Nel comma 2-ter dell'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole da: « i termini » fino a: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1996 » e le parole: « entro i sei mesi successivi » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1997 ».

6. Il termine del 30 novembre 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 1997.

7. All'articolo 6, ai commi 1, 2, 3, 12-bis, 14, 15, 16-bis, sostituire le parole: « nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 », con le seguenti: « ubicati nell'ambito delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, e che abbiano subito danni provocati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 ».

1-septies 01.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

ART. 1-octies.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio

1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « legge n. 185 del 1992 » sono aggiunte le parole: « e articolo 10 della legge 21 gennaio 1995, n. 22 »;

2. All'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Ai soggetti proprietari di laghetti o bacini utilizzati per la pesca sportiva o a fini turistici che risultano danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato con le stesse modalità previste per l'erogazione delle provvidenze di cui ai commi precedenti, un contributo commisurato al 75 per cento dell'ammontare dei danni nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni.

3. Ai commi 7 dell'articolo 2 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come modificati dall'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è aggiunto in fine: « a titolo di capitale, di interessi ed altri accessori, oneri e spese connessi o dipendenti dai finanziamenti bancari ».

4. All'articolo 12-sexies, è aggiunto il seguente comma:

2. Ai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 195.

5. All'articolo 12-sexies, è aggiunto il seguente comma:

2. Le perdite derivanti dai costi e spese di cui al comma 1, non rilevano ai fini

dell'applicazione dell'articolo 2446, 2447 e 2448, numero 4 del codice civile, per dieci esercizi a partire dall'esercizio 1995.

1-septies 02.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

ART. 1-octies.

(Accelerazione delle procedure per la concessione degli aiuti per il ripristino dei danni alle aziende agricole).

1. Nel caso di accertate irregolarità gli uffici regionali provvedono al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, e, nel caso di dolo, trasmettono la documentazione alla Procura della Repubblica per gli eventuali adempimenti di competenza.

1-septies. 03.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

ART. 1-octies.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ai commi 1, 2, 3, 12-bis, 14, 15, 16-bis, sostituire le parole: « nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, » con: « ubicati nell'ambito delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, e che abbiano subito danni provocati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 ».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995,

n. 22, ai commi 1, 3, 12-bis, 14, 15 e 16-bis, dopo le parole: « nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, » sono aggiunte le seguenti: « o riconosciuti risarcibili dall'attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalle camere di commercio, industria e artigianato competenti per territorio. ».

1-septies 04.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

ART. 1-octies.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, nel secondo periodo del capoverso 7 le parole: « e può essere accordata con un massimale pari al 100 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento »;

b) al comma 6-bis, nel capoverso 1-bis, le parole: « i benefici previsti dall'articolo 3-bis alle medesime condizioni e con le medesime modalità » sono sostituite dalle seguenti: « Le somme ripartite dalla Conferenza di cui al comma 1 fra la calamità e le regioni citate, saranno portate ad incremento delle voci di spesa dei relativi provvedimenti di agevolazione, cioè per le alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 della regione Toscana, all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, per l'alluvione del settembre 1993 ad incremento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1994, n. 471, per l'alluvione maggio-luglio 1994 si applicano i benefici previsti dall'articolo

3-bis alla medesime condizioni e con le medesime modalità ».

1-septies. 05.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

ART. 1-octies.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge n. 646 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis.

1. Le cessioni e i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali e dalle avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, sono soggette fino alla data del 31 dicembre 1997 all'imposta di registro nella misura del quattro per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. La disposizione si applica nei confronti dei soggetti danneggiati a condizione che nell'atto di acquisto venga allegato, a pena di decadenza dal beneficio, certificazione in carta libera rilasciata dal comune di competenza che attesti la sussistenza, in capo al richiedente, della condizione di soggetto danneggiato.

2. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dal comma 1, l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati.

3. Le domande, gli atti, i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze di cui al presente decreto, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché degli emolumenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 e da ogni altro diritto. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 6 miliardi, si provvede con le disponibilità recate per il 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.

ART. 6-ter.

1. Ai trasferimenti immobiliari di beni danneggiati dall'alluvione che ha colpito i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

2. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi del comma 1, l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 25 per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati.

3. All'onere derivante dal presente articolo valutato in 6 miliardi, si fa fronte con le disponibilità recate per il 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 ».

1-septies. 06.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

ART. 1-octies.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b) le parole « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;

b) nel comma 2, le parole « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 70 miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

1-septies. 07.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

ART. 1-octies.

1. Ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, non si applica la ritenuta di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli stessi contributi sono da considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente.

1-septies. 08.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

ART. 1-octies.

1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla

legge 16 febbraio 1995, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis sono infine aggiunti i seguenti commi:

1-ter. Le provvidenze previste dal presente articolo, si intendono applicabili anche alle imprese, aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, che, pur avendo cessato l'attività, erano in esercizio alla data del 4 novembre 1994.

1-quater. Il contributo di cui al presente articolo, complessivamente erogato, non può superare l'importo della perizia giurata prevista dal comma 3 del decreto del Ministro del tesoro del 24 marzo 1995.

1-septies. 010.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

ART. 1-octies.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, capoverso 7, sono aggiunte infine le seguenti parole: « ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili »;

b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: « con appositi ordini di accreditamento » sono inserite le seguenti: « da emettersi anche in deroga ai limiti di somma posti dalla normativa vigente ».

1-septies. 011.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alla Provincia di Torino un contributo di 2 miliardi per i danni alluvionali del maggio 1994 ».

2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata da lire 38 miliardi.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: « con appositi ordini di accreditamento », sono aggiunte le seguenti: « da emettersi anche in deroga ai limiti di importo posti dalla normativa vigente ».

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in lire 40 miliardi si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il cui stanziamento di competenza si intende corrispondentemente ridotto.

3. 01.

Vietti, Pasinato.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alla Provincia di Torino un contributo di lire 2 miliardi per i danni alluvionali del maggio 1994 ».

2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata da lire 38 miliardi.

3. 02.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: comma 3.

4. 1.

Vietti, Pasinato.

Al comma 1, sostituire le parole: proprietari con le seguenti: titolari delle imprese, previa la rinuncia dei proprietari di usufruire di analoghe agevolazioni.

4. 2.

Vietti, Pasinato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, si applicano i criteri adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente alle imprese danneggiate, e le conseguenti direttive impartite con decreti del Ministro del tesoro. I soggetti aventi diritto possono presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4-bis.

4. 3.

La Commissione.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

(Ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze).

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre previdenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994.

2. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze.

4. 01.

La Commissione.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, ed al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265).

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole « con appositi ordini di accreditamento », sono aggiunte le seguenti: « da emettersi anche in deroga ai limiti di somma posti dalla normativa vigente ».

2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata di lire 20 miliardi. Al relativo onere si fa fronte con le

disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996, dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo le parole « per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli aventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche. », sono aggiunte le seguenti: « ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e già individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali ».

4. Lo stanziamento di lire 50 miliardi, utilizzato per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, viene reintegrato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici con una somma di pari importo. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, rispettivamente per lire 24 miliardi nell'esercizio 1995 e per lire 26 miliardi nell'esercizio 1996, intendendosi corrispondentemente ridotti gli stanziamenti di competenza.

4. 02.

Governo.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Termine per la presentazione delle domande).

1. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni a favore delle imprese delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del

mezzo di novembre 1994 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 31 marzo 1996.

4. 03.

Governo.

ART. 4-bis.

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

ART. 4-ter.

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come modificato dall'articolo 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, tutti i soggetti che non hanno beneficiato di altre provvidenze previste dal decreto-legge 24 novembre 1996, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e dagli articoli 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 8, 12-*quinquies* e 12-*sexies* dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

2. La domanda di ammissione al contributo dovrà essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze.

3. Per la determinazione delle provvidenze di cui al comma 1, per ricostruzione, acquisto o riparazione di beni immobili ad uso non abitativo, nonché per l'ammissione al contributo stesso e relative concessione ed erogazione, si applicano le disposizioni di cui ai Capi I e II della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995 e successive modifiche e integrazioni, e quelle di cui al Capo I della deliberazione adottata dalla suddetta Conferenza in data 2 marzo 1995, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini di cui al comma 3 la spesa massima ammissibile a contributo per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliare ad uso non abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire 800.000 per metro quadrato per una superficie utile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più utilizzabile e, comunque, non superiore a 600 metri quadrati e per un ammontare massimo globale di lire 480 milioni. La spesa massima ammissibile a contributo per la riparazione dei danni è determinata nella misura di lire 500.000 per metro quadrato per una superficie utile non superiore a 600 metri quadrati e per un ammontare massimo globale di lire 300 milioni.

5. I soggetti aventi diritto alle provvidenze di cui ai commi precedenti, possono produrre ai comuni certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente le dichiarazioni sul danno ai beni immobili e sul nesso di causalità del danno medesimo con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

4-bis. 01.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

ART. 4-ter.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro del 24 marzo 1995 dopo le parole: « le imprese » sono inserite le seguenti: « in esercizio al 4 novembre 1994 ».

4-bis. 02.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

ART. 4-ter.

1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 dai soggetti risultanti in seguito alla citata data alluvionati potranno essere convertiti con i mutui previsti dalle leggi n. 22 del 1995 e n. 35 del 1995 per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.

4-bis. 03.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

ART. 4-ter.

1. L'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministero del tesoro del 24 marzo 1995 è sostituito dal seguente: « 4. Il contributo complessivamente erogato non può essere superiore a quello della perizia prevista dal comma 3 ».

4-bis. 04.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

(Disposizioni in materia di rilevamenti geologici).

1. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività scientifiche ad essa strumentali, il Servizio geologico nazionale può avvalersi della collaborazione degli istituti e dei diparti-

menti universitari, del Consiglio nazionale delle ricerche e dei servizi e relativi uffici geologici delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano mediante la stipula di accordi di programma, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Agli accordi di programma si applicano le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Per l'attuazione degli accordi di programma gli organismi sopra indicati possono avvalersi di singoli geologi e di singoli tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 possono anche integrare le convenzioni già stipulate dal Dipartimento dei Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio.

4-bis. 05.

La Commissione.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. Ai gestori di rivendite di generi di monopolio che abbiano subito la perdita integrale delle scorte di magazzino a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994 è corrisposto un contributo per la ripresa dell'attività commerciale pari al 20 per cento dell'ammontare medio dei prelievi settimanali di prodotti da fumo effettuati nel corso dell'anno 1995.

2. Alla erogazione del contributo provvede l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su istanza degli aventi diritto, corredata di conforme certificazione del comune, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere relativo, valutato in lire 111.377.600, si fa fronte a carico del capitolo 191 del bilancio dell'Amministra-

zione autonoma dei monopoli di Stato, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1995. ».

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« I versamenti differiti potranno essere effettuati, in sessanta rate mensili senza interessi ovvero su domanda degli interessati in novantasei rate mensili con la corresponsione di interessi al tasso legge calcolati dall'inizio la rateizzazione ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa alla data dal 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12 del predetto decreto-legge, il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31 ottobre 1995. Il termine del 31 marzo 1995, previsto dal comma 9 per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, è differito, in virtù del presente articolo, al 31 dicembre 1995 ».

5. Nel comma 2-*ter* dell'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 le parole da « i termini » fino a: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1996 » e le parole: « entro i sei mesi successivi » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1997 ».

6. Il termine del 30 novembre 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 1997.

7. All'articolo 6, ai commi 1, 2, 3, 12-bis, 14, 15, 16-bis, sostituire le parole: « nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 », con le seguenti: « ubicati nell'ambito delle regioni individuate dal decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, e che abbiano subito danni provocati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 ».

5. 01.

Muzio, De Angelis, Pistone,
Lenti.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto dei gravi danni causati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 a soggetti che non risiedono nei comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 e 29 novembre 1994 che sono pertanto esclusi dalle provvidenze previste dai provvedimenti finora emanati,

impegna il Governo

a prevedere soluzioni specifiche al fine di ricomprendere tra i soggetti beneficiari delle provvidenze emanate in materia di proroghe degli adempimenti e dei versamenti tributari, dei versamenti dei contributi di previdenza, infortuni e quelli relativi al servizio sanitario nazionale a favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 anche i soggetti che hanno subito gravi danni dagli eventi sopra indicati residenti o aventi sede in comuni non ricompresi tra quelli individuati nei decreti sopra specificati;

a relazionare entro 60 giorni sullo stato di avanzamento dei lavori di riassetto idrogeologico, di ricostruzione e di ripristino dei ponti e delle strutture;

a prevedere provvidenze a favore dei portatori di *handicap* per i danni subiti ai

mezzi di ausilio propedici per la loro autonomia danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

a prevedere criteri agevolativi di determinazione delle quote latte a favore degli allevatori che hanno subito danni alle stalle a seguito degli eccezionali eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che rischiano di vedersi rideterminare in senso riduttivo le predette quote latte;

a prevedere una precisa soluzione per i finanziamenti già approvati che verrebbero ulteriormente ridotti dell'ammontare in aumento attribuito al contributo in conto capitale onde evitare di dover sottoscrivere nuovi contratti a seguito della modifica dei valori;

a verificare la possibilità per le imprese, comprese quelle di servizi e gli studi professionali a queste assimilate, danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, di consolidare a medio termine i debiti a breve in essere, ovvero di realizzare investimenti in nuove tecnologie e per la tutela ambientale mediante crediti a medio e lungo termine a tasso di interesse agevolato.

(*) (9/3080/1)

Oreste Rossi, Cecconi, Camoirano, Muzio, Turco, Gerbaudo, Malvezzi, Perale, Viezzi, Canavese.

(*) L'ordine del giorno Oreste Rossi ed altri n. 9/3080/1 è stato modificato nel corso della seduta.

La Camera,

a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1995 che si sono susseguiti in Liguria e in numerose regioni italiane, che hanno causato danni ingentissimi alle popolazioni, alle attività economiche, alle strutture e ai beni pubblici e privati, mentre

impegna il Governo

ad adottare rapidamente provvedimenti idonei a fronteggiare la gravità della situazione,

chiede

che tali provvedimenti siano sufficientemente articolati e in grado di affrontare sia il ripristino delle strutture pubbliche danneggiate, sia il ristoro dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alle attività economiche e con l'indicazione di procedure atte a sveltire l'azione di ripristino e ristoro;

che tali provvedimenti contengano l'individuazione di risorse e procedure atte a consentire l'avvio sui territori colpiti, con particolare riferimento a quelli a maggiore rischio idrogeologico, quale quello della Liguria, interventi strutturali volti alla prevenzione di nuovi eventi alluvionali;

che, in particolare, fra le risorse per tali interventi strutturali sia ricompresa la facoltà per gli enti locali, oggettivamente impoveriti di personale tecnico idoneo dai poliennali blocchi delle assunzioni, di finanziare i progetti preliminari degli interventi stessi.

(9/3080/2)

Camoirano, Muzio, Cecconi, Di Rosa, Oreste Rossi, Bolognesi, Gerbaudo, Malvezzi, Castellaneta, Perale, Viezzi, Canavese, Boffardi.

La Camera,

premesso che

le leggi nn. 22, 35, 265 del 1994, e il decreto-legge n. 364 del 1994 sono intervenuti in considerazione dei danni provocati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 al fine di consentire una reale ripresa economica e produttiva,

considerato altresì che con il decreto-legge n. 364 del 1994 si è inteso com-

pletare il quadro degli interventi agevolativi per fronteggiare i danni conseguenti all'alluvioni del novembre 1994,

sottolineato che le provvidenze erogate sono finalizzate al compiuto ristoro del danno subito e che le stesse provvidenze si affiancano quindi alle altre previste dalla legislazione vigente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative sia a livello ministeriale che presso la Conferenza Stato-regioni per evitare si possa dar luogo ad interpretazioni non rispondenti allo spirito ed alla lettera della legge, volte ad impedire la cumulabilità delle agevolazioni erogate per fronteggiare i danni subiti a seguito dell'alluvione del novembre 1994 con le agevolazioni previste da altre disposizioni legislative.

(9/3080/3)

Muzio, Camoirano, Oreste Rossi, Cecconi, Turco, Gerbaudo, Malvezzi, Perale, Viezzi, Canavese.

La Camera,

considerato che gli eventi alluvionali del novembre 1994 hanno determinato ingenti danni a larga parte dei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e che è necessario un compiuto intervento per garantire l'effettiva ripresa economica e produttiva,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per allargare a tutte le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994 le norme previste dalla legge n. 598 del 1994 e a prevedere un contributo agevo-

lativo agli interessi per le operazioni di cui alla lettera a) e b) della legge stessa.

(9/3080/4)

Pistone, Muzio, Camoirano, Oreste Rossi, Gerbaudo, Malvezzi, Perale, Viezzi, Canavese.

La Camera,

considerato che gli eventi alluvionali del novembre 1994 hanno determinato ingenti danni a larga parte dei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio, e che è necessario un compiuto intervento per garantire l'effettiva ripresa economica e produttiva ad

aree il cui tessuto imprenditoriale è stato duramente compromesso,

impegna il Governo

a mantenere l'impegno già in precedenza assunto di concordare con le regioni e l'UE la rimappatura, entro il dicembre 1996, delle aree depresse suscettibili di cofinanziamento comunitario di cui all'obiettivo 2, così da includervi i territori dei comuni alluvionati che, a tutt'oggi, non fossero ricompresi tra le aree depresse del territorio nazionale.

(9/3080/5)

Rosso, Cecconi, Camoirano, Muzio, Formenti, Oreste Rossi, Turco, Perale, Canavese.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 10 ottobre 1995.**

Aloi, Arata, Arlacchi, Bellei Trenti, Boffardi, Di Luca, Antonio Guidi, Incorvaia, La Cerra, Lembo, Maroni, Martino, Martusciello, Menia, Napolitano, Spini, Trapani, Tremaglia, Usiglio, Valiante, Vannoni.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge EMILIANI ed altri: « Norme per la vendita a prezzo fisso dei libri » (2412) (annunziata nella seduta del 26 aprile 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato SCOTTO DI LUZIO.

La proposta di legge SODA ed altri: « Norme per la messa al bando delle mine anti persona » (3093) (annunziata nella seduta dell'11 settembre 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato LUMIA.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PIACENTINO ed altri: « Norme per l'aggiornamento dell'assegno aggiuntivo di tempo pieno per i professori e i ricerca-

tori delle università » (3117) (Parere della V, della VII e della XI Commissione);

CORLEONE ed altri: « Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato » (3151) (Parere della II, della III, della V e della XI Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

BONO ed altri: « Ordinamento della professione di dottore commercialista e di ragioniere commercialista » (2975) (Parere della I, della VI, della VII, della X e della XI Commissione);

SCOZZARI ed altri: « Norme per il pagamento da parte dei privati degli onorari e delle spese ai professionisti che esercitano nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia » (3135) (Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

MOLGORA ed altri: « Modifica dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di estensione della distribuzione dei valori bollati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2656) (Parere della I e della V Commissione, nonché della IX Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

alla VII Commissione (Cultura):

MAMMOLA ed altri: « Proroga dei termini previsti dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1993, n. 422,

in materia di trasmissioni televisive codificate via etere » (2887) (*Parere della I Commissione, nonché della IX Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

S. 401. — Senatori BRAMBILLA ed altri: « Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive » (*approvato dalla XIII Commissione del Senato*) (2757) (*Parere della I, della II e della XII Commissione*).

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 3 ottobre 1995, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto dell'11 settembre 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del dottor Filippo Mancuso, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del professor Gaetano Salvatore a presidente della stazione zoologica « Anton Dohrn » di Napoli e la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Leo SOLARI a presidente dell'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici.

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono rispettivamente deferite alla VII Commissione permanente (Cultura) e alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.